

Fondi e bail-in: cosa (non) cambia per l'investitore

➔ Cosa accadrebbe se la banca presso cui ho sottoscritto un fondo comune d'investimento fosse coinvolta in una procedura di bail-in?

Se la banca presso la quale sono stati sottoscritti i fondi comuni venisse sottoposta alla procedura di bail-in, il patrimonio del fondo e di conseguenza le azioni/quote dell'investitore non subirebbero alcun danno patrimoniale, in quanto il patrimonio del fondo è separato da quello del soggetto collocatore. Qualora però il fondo fosse investito anche in titoli di banche sottoposte alla procedura (sia essa quella che colloca, sia qualunque altra), le conseguenze sul patrimonio sarebbero legate esclusivamente alla conseguente svalutazione di quella partecipazione. Se poi il cliente, nonostante i fondi non siano coinvolti in caso di bail-in, ritenesse che il collocatore possa avere troppe inefficienze a segui-

to della procedura, potrà sempre decidere di trasferire la propria posizione presso un altro soggetto collocatore.

La nuova normativa sul bail-in, introdotta a inizio anno, coinvolge in primo luogo i titolari di strumenti finanziari emessi dalla banca, in ordine di rischiosità degli stessi (azioni, titoli subordinati e non garantiti, obbligazioni e altre passività ammissibili) e in ultima istanza i correntisti che abbiano depositi superiori ai 100mila euro, siano essi persone fisiche o Pmi.

Tornando ai fondi, i titoli coinvolti possono essere oggetto di investimento da parte di qualunque fondo comune presente sul mercato, «ma la diversificazione strutturale dei fondi comuni - spiegano dalla direzione del

gruppo Invesco, società di asset management americana - di fatto limita o addirittura annulla gli eventuali effetti di eventi straordinari sul valore delle quote».

Va anche detto che i fondi comuni, godendo di uno status di separazione patrimoniale, non possono essere impattati direttamente dall'eventuale bail-in di uno o più soggetti coinvolti nel collocamento come banca collocatrice, banca corrispondente o banca depositaria.

Con l'avvento della nuova disciplina, dunque, chi ha depositi importanti (vedi per esempio le grandi imprese) è chiamato soprattutto a selezionare le banche meno rischiose. Per i piccoli risparmiatori, ovvero chi ha conti correnti o conti di deposito fino a 100mila euro, il proble-

ma non esiste. Anzi, la tutela precedentemente accordata viene confermata. Per tutti gli altri il porto sicuro è semmai affidare i propri depositi - come suggerisce Invesco - a banche poco rischiose (non esposte a rischi di credito - non erogando credito - e non esposte a rischi di mercato - non avendo titoli di proprietà né facendo trading sui mercati dei capitali) oppure affidare i propri risparmi agli intermediari (come le Sim) che detengono le somme depositate dai clienti come patrimonio separato. In questo caso infatti le somme non entrano nel bilancio dell'intermediario - non sono un debito dell'intermediario nei confronti del depositante - e per questo in caso di crisi dell'intermediario non possono essere aggredite.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTI IN TASCA

di Lucilla Incorvati

IL PATRIMONIO

Dati a dicembre 2015



Fonte: Assogestioni



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.